

Roma, 11 GIU. 1999

CIRCOLARE N.168  
“INCENTIVI ALLE IMPRESE”

**Legge 575/65 e successive modificazioni – Disposizioni contro la mafia**  
**Condizioni, modalità e tempi per la presentazione al Mediocredito Centrale della**  
**documentazione a fini antimafia**

Con riferimento alla Legge 575/65 e successive modificazioni ed integrazioni e in particolare al D.P.R. 3.6.98 n.252 -“Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”- e sulla base delle “Istruzioni Applicative” impartite dal Ministero dell’Interno in data 18.12.98, si ritiene opportuno aggiornare gli adempimenti – in tema di cautele antimafia – cui ottemperare in caso di richiesta di intervento agevolativo al Mediocredito Centrale.

La presente annulla e sostituisce la circolare n. 155 del 23.11.98.

**1. Operazioni assoggettate**

Sono assoggettate alla disciplina della normativa antimafia gli interventi agevolativi che comportino un’agevolazione di valore complessivo superiore a Lit. 300 milioni (calcolata secondo i criteri previsti al successivo paragrafo 4).

Si indicano di seguito le agevolazioni ad oggi in vigore con riferimento al settore interno:

- Legge 1329/65            - Legge 517/75        - Legge 675/77
- Legge 219/81           - Legge 64/86        - Legge 317/91 capo IV
- Legge 215/92           - Legge 237/93       - Legge 598/94
- Legge 35/95            - Legge 228/97
- Finanziamenti agevolati per l'acquisto di automezzi per trasporti specifici.
- Contributi aggiuntivi a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).
- PIC PMI Azione C 7.9.
- Operazioni finanziate con il ricavato di prestiti globali concessi dalla BEI e dalla CECA nel caso in cui vi sia la garanzia per la copertura del rischio di cambio da parte del Ministero del Tesoro.

**2. Soggetti nei confronti dei quali devono essere acquisite le informazioni antimafia**

I soggetti per i quali devono essere acquisite le informazioni antimafia sono:

- a) l'impresa beneficiaria, se società, consorzio o associazione riconosciuta;
- b) tutti i soggetti caso per caso di seguito indicati:
  - impresa individuale: l'imprenditore;
  - società in nome collettivo: tutti i soci;
  - società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari;
  - società per azioni, società a responsabilità limitata e società cooperativa: il legale rappresentante e tutti gli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione;
  - società estera con sede secondaria in Italia: coloro che la rappresentino stabilmente in Italia;
  - consorzio per il coordinamento della produzione e degli scambi: il legale rappresentante e gli imprenditori o società consorziate con i relativi legali rappresentanti e amministratori come caso per caso previsti;

- consorzio con attività esterna, società consortile o consorzio cooperativo: il legale rappresentante e tutti gli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione superiore al 10% del capitale o del fondo consortile, i consorziati o soci per conto dei quali i consorzi o le società consortili operano in modo esclusivo nei confronti della Pubblica Amministrazione nonché i legali rappresentanti e tutti gli altri amministratori dei consorziati o soci come caso per caso previsti;
- associazione riconosciuta o non riconosciuta: il legale rappresentante e ciascun componente il suo organo amministrativo;
- impresa di costruzioni: oltre ai soggetti come sopra caso per caso previsti, il direttore tecnico.

Nel caso di operazioni ai sensi della Legge 1329/65, le banche dovranno precisare, sul modulo di richiesta (possibilmente nella parte intitolata INTERVENTO RICHIESTO A MEDIOCREDITO CENTRALE), se lo smobilizzo sia a tasso agevolato o di riferimento, al fine di individuare i soggetti nei confronti dei quali debba essere acquisita la documentazione di cui al successivo paragrafo:

- nel caso di tasso agevolato, acquirente e venditore;
- nel caso di tasso di riferimento, acquirente.

Sono esclusi dall'obbligo di accertamento "antimafia":

- gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, nonché i concessionari di opere pubbliche;
- i soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto previste dall'art.10 della legge 31.5.65, n.575;

- i soggetti che esercitano attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, nonché i soggetti che esercitano attività artigiana in forma di impresa individuale.

La sussistenza delle cause di esclusione di cui sopra dovrà essere attestata con dichiarazione del legale rappresentante, che sarà considerata valida anche per successive richieste di intervento, contenente l'impegno a comunicare immediatamente l'eventuale venir meno delle cause di esclusione medesime.

### **3. Documentazione necessaria per la richiesta delle informazioni antimafia**

Ai fini della richiesta delle informazioni antimafia è necessaria la seguente documentazione:

- certificato di iscrizione dell'impresa presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (in originale o in copia autentica) corredato dell'apposita dicitura antimafia "Nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575 e successive modificazioni. La presente certificazione è emessa dalla C.C.I.A.A. utilizzando il collegamento telematico con il sistema informativo utilizzato dalla prefettura di Roma". Nel caso di società consorziali o di consorzi, il certificato è integrato con l'indicazione dei consorziati che detengono una quota superiore al 10% del capitale o del fondo consortile, nonché dei consorziati per conto dei quali la società consortile o il consorzio opera in modo esclusivo nei confronti della Pubblica Amministrazione. Per le imprese di costruzioni, il certificato è integrato con l'indicazione del direttore tecnico. Il predetto certificato con dicitura antimafia può essere richiesto solo dall'interessato o da persona dallo stesso delegata e deve pervenire al Mediocredito Centrale entro sei mesi dal suo rilascio.
- in luogo o ad integrazione del certificato, può essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante recante le medesime indicazioni.

Le imprese richiedenti sono tenute a trasmettere documentazione effettivamente rispondente alla realtà aziendale e sono tenute ad integrare l'eventuale incompletezza o mancato aggiornamento dei documenti sopra indicati.

Le imprese devono, per il tramite delle banche, comunicare le eventuali variazioni dei soggetti di cui al paragrafo 2, lettera b) che dovessero intervenire tra la domanda e la concessione dell'agevolazione, ai fini dei conseguenti aggiornamenti delle relative informazioni prefettizie.

Gli adempimenti antimafia dovranno essere rinnovati nei casi di modifica della titolarità del rapporto giuridico oggetto di agevolazione (fusioni e accoli) o comunque di subingresso di un diverso soggetto beneficiario, nonché nei casi di variazioni nell'assetto gestionale o societario dell'impresa intervenute successivamente alla concessione delle agevolazioni.

Si ricorda che le banche richiedenti le agevolazioni concesse da Mediocredito Centrale effettuano un'attività istruttoria non meramente esecutiva e sono quindi abilitate, secondo quanto indicato nella circolare del Ministero dell'Interno n.559 del 14.12.94, a richiedere direttamente le informazioni prefettizie.

Ai sensi dell'art. 10, comma 6, del D.P.R. 252/98, la richiesta di informazioni può essere presentata anche direttamente dall'impresa interessata al Prefetto della provincia nella quale la medesima ha la sede o l'articolazione secondaria oggetto del rapporto con il Mediocredito Centrale, previa comunicazione al medesimo (da inviare anche a mezzo fax) di voler procedere direttamente a tale adempimento.

L'utilizzo di tali facoltà contribuirà ad un iter procedurale più celere ed efficiente.

A tal fine si allegano i modelli predisposti dal Ministero dell'Interno.

#### **4. Criteri di calcolo dell'ammontare dell'agevolazione al fine della richiesta delle informazioni antimafia**

Fermo il divieto, a pena di nullità, di frazionamento dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiuto allo scopo di eludere l'applicazione della normativa antimafia, il valore dell'intervento agevolativo di Mediocredito Centrale in base al quale vanno acquisite le informazioni antimafia deve essere calcolato secondo i criteri di seguito indicati:

A) Operazioni con contributo agli interessi.

Sia in un'unica soluzione che alle singole scadenze, il calcolo dell'ammontare dell'agevolazione, quantificato al momento dell'accoglimento, viene effettuato sulla base delle procedure contenute nei Regolamenti e nelle singole Circolari, emanati dal Mediocredito Centrale.

B) Contributo aggiuntivo FESR.

Per gli interventi che prevedono contributi aggiuntivi ad altri Fondi, i contributi delle due agevolazioni vanno cumulati.

Il calcolo dell'ammontare cumulato dell'agevolazione viene effettuato, ai fini dell'eventuale acquisizione delle informazioni antimafia, al momento della ricezione della richiesta del contributo aggiuntivo.

C) Operazioni di concessione di garanzie a valere sui Fondi 517/75 e 675/77.

Il calcolo dell'ammontare dell'agevolazione, quantificato al momento dell'accoglimento, viene effettuato sulla base dell'accantonamento al Fondo (in termini di coefficiente di rischio), a fronte della garanzia rilasciata.

**5. Validità della documentazione antimafia**

La documentazione ha validità di sei mesi dalla data del suo rilascio e deve quindi pervenire al Mediocredito Centrale entro tale termine; la documentazione è utilizzabile anche per nuove domande di agevolazione concernenti il medesimo soggetto.

In via generale, le informazioni prefettizie dovranno essere acquisite prima della concessione dell'agevolazione e dovranno risultare in corso di validità nel momento della concessione stessa.

Tuttavia, decorsi 45 giorni dalla ricezione della richiesta da parte della prefettura competente (semprechè risulti idoneamente documentata la suddetta data di ricezione), il Mediocredito Centrale procederà, anche in assenza delle informazioni del prefetto, alla concessione dell'agevolazione; le erogazioni verranno sospese fino a quando pervengano le informazioni.

Nel caso di operazioni che hanno acquisito la data di completamento, per le quali vengano a scadere prima della presentazione all'organo deliberante le informazioni antimafia precedentemente acquisite, le stesse saranno presentate all'organo deliberante e l'accoglimento sarà subordinato all'invio della documentazione antimafia con validità aggiornata.

MEDIOCREDITO CENTRALE